

PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI

Commercialisti Associati – Revisori Legali
Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)
Tel. 0341 / 364022 - Fax 0341 / 287042

Gentile Cliente

Circolare n. 3 Aiuti per l'emergenza sanitaria.

A causa degli obblighi di chiusura conseguenti alla pandemia in corso, l'Esecutivo ha varato un "pacchetto" di aiuti a sostegno in generale di tutte le categorie economiche ed in particolare di quelle più colpite.

Il D.L. 17/03/2020 n.18 (c.d. decreto "Cura Italia") prevede numerosi interventi sia in campo sanitario che economico, tra parentesi gli articoli di riferimento del provvedimento. Si trascurano quelli non di natura amministrativa, contributiva e fiscale.

Alcuni provvedimenti valgono per tutte le categorie. Altri solo per alcuni.

Valevoli per tutti

Sospensione dal 23/02/20 al 01/06/20 dei termini di decadenza e di prescrizione relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL (art. 34);

Sospensione dei versamenti dei **contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai **datori di lavoro domestico** in scadenza dal 23/02/20 al 31/05/20 che saranno effettuati entro il 10/06/20 senza sanzioni e interessi. Quanto già pagato non è rimborsabile (art. 37).

Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi, per il periodo compreso tra l'08/03/20 e il 31/05/20:

- gli **adempimenti tributari** diversi dai versamenti (ad es. la presentazione della dichiarazione annuale IVA in scadenza il 30/04) e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del DL 9/2020 riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (art. 62). Cioè, resta ferma **al 31/03/20** la trasmissione telematica e la consegna dei modelli CU ai percipienti (dipendenti). La messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate slitta invece al 05/05/20, mentre il termine ultimo per la presentazione del mod.730 passa al 30/09/20.

Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30/06/20 senza sanzioni.

Sono slittati (salvo ampie categorie di soggetti sotto specificati) dal **16/03/20** al **20/03/20** i **versamenti** nei confronti di pubbliche amministrazioni di tributi, contributi previdenziali ed assistenziali (art. 60).

I termini regolati dal provvedimento qui in esame, riguardano naturalmente solo enti ed agenzie pubblici. Ad es. per le Casse Previdenziali privatizzate, ciascun ente ha assunto analoghi provvedimenti di sospensione dei contributi ma vanno verificati sui siti delle singole Casse di Previdenza.

Sospensione delle attività degli uffici ed enti impositori dall' 08/03/20 al 31/05/20 per quanto riguarda: liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso ed altre attività particolari (art. 67).

Sospensione per lo stesso periodo dei termini per: fornire risposta ad istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di presentazione di documentazione integrativa. Durante il periodo di sospensione, eventuali istanze di interpello e di consulenza giuridica possono essere presentate solo per via telematica attraverso pec all'indirizzo

iv.contr.interpello@agenziaentrate.it;

Sono **prorogati i termini di accertamento** relativi al 2015 fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Per il 2015, che sarebbe stato in scadenza al 31/12/20, il nuovo termine scadrà quindi il 31/12/22 (art. 67).

Sospensione dei termini di versamento che scadano dall' 08/03/20 al 31/05/20 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, comprese quelle derivanti da avvisi di accertamento anche relativi all'INPS. I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30/06/20.

L'art. 68 dispone altresì il differimento del termine del 28/02/20 per il pagamento della rata della rottamazione-ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'UE, e del 31/03/20 per la seconda rata del saldo e stralcio (in assenza di chiarimenti, la sospensione **non opera** per gli avvisi bonari e per i versamenti dovuti a seguito della definizione di accertamenti con adesione. Il **nuovo termine** delle cartelle sospese è fissato al **31/05/20**.

Sono prorogati al 29/05/20 i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito (Preu) e del canone concessorio. Le somme possono essere versate in rate mensili di pari importo con interessi di cui la prima entro il 29/05/20 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata va versata entro il 18/12/20 (art. 69).

È prorogata al 01/01/21 l'avvio della lotteria degli scontrini di cui al comma 540, del art. 1, L. 231/2016 (art. 69).

Dal 09/03/20 al 15/04/20 sono sospesi alcuni termini del processo tributario. I termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per proporre mediazione e reclamo (art. 83).

I termini relativi al processo amministrativo sono sospesi dall'08/03/20 al 15/04/20 inclusi (art. 84).

I pagamenti dei diritti doganali, per coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 30/04/20 sono differiti di ulteriori 30 giorni senza interessi (art. 92).

Sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31/05/20 i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nello stato. I versamenti sono effettuati senza interessi e sanzioni in un'unica soluzione entro 30/06/20.

In cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (art. 95).

Sono prorogati **al 30/06/20** i termini di presentazione:

- del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD),
- della comunicazione annuale dei dati relative alle pile e accumulatori e la trasmissione dei dati relative alla raccolta e al riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori portatile, industriale e per i veicoli,
- la comunicazione annuale delle quantità di rifiuti di apparecchiature ed elettroniche (RAEE),
- il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 113, D.L. n. 18, 17/03/2020).

Sospensione e rinvii di termini per alcuni soggetti

Proroga ulteriore al 31/10/20 (dal 30/06) del termine per l'adeguamento statutario di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codice del così detto Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 (art. 35).

Proroga al 31/12/20 del termine per l'adeguamento delle imprese sociali alla nuova disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 112/2017 (art. 35).

Proroga al 31/10/20 per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, dei termini di approvazione dei bilanci ordinari se il termine ordinario di approvazione ricade all'interno del periodo emergenziale (art. 35).

Sospensione, in previsione di quanto prevede il "Fondo Gasparri", delle **rate del mutuo relativo alla prima casa** per le persone fisiche titolari di posizione Iva che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/02/20 oppure tra il minor tempo intercorrente tra la domanda di sospensione e il 21/02/20, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019 a causa di restrizioni o chiusura dell'attività. La domanda può essere fatta per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia" (17/03) e non è richiesta la presentazione dell'ISEE (art. 54).

Per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30/04/20, i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del DPR 600/73) (art. 61).

• La **sospensione** dal 02/03/20 e fino al 30/04/20, prevista dal DL 9/2020 per imprese turistico-ricettive, agenzia di viaggio e turismo e tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, relativa a:

- **versamenti delle ritenute alla fonte relative a redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973);

- **adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**, è estesa anche ai seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive e dilettantistiche la sospensione è fino al 31/05/20. I versamenti sospesi sono effettuati senza interessi e sanzioni:

in un'unica soluzione entro il 30/06/20;

fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie,

seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

r) ONLUS (art. 10, D. Lgs. 460/97) iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1 D. Lgs. n.117/97 a favore di:

- imprese turistico recettive;
- agenzie di viaggio e turismo;
- tour operator;

per tutti i soggetti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera r), sono altresì **sospesi i versamenti dell'Iva** in scadenza nel mese di marzo.

Tutti i versamenti sopra sospesi (ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, Iva) per tutti i soggetti sopra indicati (si veda eccezioni per alcuni soggetti della lettera a) sono effettuati senza sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31/05/20;
- a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. (art. 61).

Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a € 2.000.000** nel periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l'08/03/20 ed il 31/03/20:

- per **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente** (artt. 23 e 24 DPR 600/73), e per le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che operano come sostituti;

- per **Iva**. L'Iva è inoltre comunque sospesa, indipendentemente dai ricavi o compensi, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**;

- per **contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria** (art. 62).

I versamenti sospesi sono effettuati senza interessi e sanzioni:

- in un'unica soluzione entro il 31/05/20 (festivo, slitta al 1° giugno), o
- in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

Non è rimborsato quanto eventualmente già pagato.

La rigida individuazione delle imposte e contributi sospesi sembra escludere ad esempio le ritenute di lavoro autonomo e la tassa di Concessione Governativa per la vidimazione dei libri sociali prevista per le società di capitali che quindi hanno potuto godere solo del mini-rinvio al 20/03/20 di cui sopra.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **non superiori a € 400.000** nel periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (17/03/20) i ricavi e i compensi percepiti tra quest'ultima data ed il 31/03/20 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto con riferimento (artt. 25 e 25-bis DPR 600/73). Si applica alle seguenti tipologie di compensi:

- ai **redditi di lavoro autonomo** (professionisti), anche per attività non esercitate

abituamente,

- ai redditi percepiti per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,
- ai compensi percepiti dall'amministratore di condominio,
- alle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- alle provvigioni per prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio,

a condizione che:

- nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi della presente opzione, i contribuenti interessati rilasciano una dichiarazione (al cliente-committente) da cui risulti che non deve essere operata la ritenuta ai sensi della presente disposizione di legge.

I contribuenti interessati provvedono a versare le ritenute d'acconto non operate dal sostituto, senza interessi e sanzioni:

- in un'unica soluzione entro il 31/05/20, o

- a rate in un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio (art. 62).

La brevità del periodo di sospensione dall'applicazione delle ritenute ed il meccanismo di rapido recupero, rendono poco attuabile o comunque poco vantaggiosa tale previsione agevolativa.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni (rif. All. 1 DPCM 01.03.2020):

1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini;

2) nella Regione Veneto: a) Vo'.

Rimangono ferme disposizioni dell'art. 1 del DM 24.02.202 e cioè:

- Nei confronti delle persone fisiche con residenza ovvero sede operativa, alla data del 21 febbraio 2020, nei Comuni sopra indicati (zona rossa), e dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati, sono sospesi:

- i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti, scadenti nel periodo compreso tra il 21/02/20 e il 31/03/20. Non si procede al rimborso di quanto già versato;

- i sostituti d'imposta con sede legale o sede operativa nel territorio dei comuni indicati, non operano le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (artt. 23, 24 e 29 DPR 600/73), per il periodo di sospensione indicato sopra. (art. 62). I versamenti sospesi sono effettuati senza interessi e sanzioni:

- in un'unica soluzione entro il 31/05/20, o

- a rate in un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

Non è rimborsato quanto eventualmente già pagato.

Agevolazioni – bonus – crediti d'imposta

Il decreto-legge, al fine di andare incontro anche alle perdite economiche che i contribuenti sopporteranno fintanto che non sarà rientrato l'allarme sanitario oggi in atto, ha previsto tutta una serie di bonus, detrazioni e crediti d'imposta.

Agevolazioni

- Ai liberi professionisti con partita IVA attiva alla data 23/02/20 e ai co.co.co. attivi alla data del 23/02/20 iscritti alla gestione separata INPS, che non siano titolari di pensioni e non

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una **indennità una tantum di euro 600**, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa apposita domanda (art. 27). Non ci sono ancora le modalità attuative;

- Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Artigiani, commercianti, coltivatori diretti) che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, esclusa la gestione separata INPS, è riconosciuta una **indennità una tantum di euro 600**, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda (art. 28).

- Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/19 e la data di entrata in vigore del decreto 17/03/20 che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta una **indennità una tantum di euro 600**, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda (art. 29).

- Agli operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricola è riconosciuta una **indennità una tantum di euro 600**, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda (art. 30).

Tutte queste indennità non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza (art. 31).

- Per i lavoratori dipendenti e autonomi, che a causa della pandemia hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro, è istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" per garantire a loro una indennità (art. 44). È necessario un D.M. attuativo: non ci sono importi e modalità.

- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, lett. a) DPR 917/1986) spetta: un premio per il mese di marzo 2020 **di euro 100**, da rapportare al numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro nel già menzionato mese, che non concorre al reddito, a condizione che non possiedano un reddito complessivo superiore a € 40.000.

L'incentivo è riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica dalla retribuzione di aprile ed entro operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti compensano l'incentivo. (art. 63).

- Per sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese l'INAIL, entro 30/04/20 trasferisce ad Invitalia 50 milioni da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuali (art. 43).

Moratoria nel pagamento di finanziamenti. L'art.56 prevede la sospensione della possibilità di revoca di fidi concessi ed una moratoria fino al 30/09/20 nel pagamento di finanziamenti a favore delle PMI (secondo la definizione UE) su presentazione di comunicazione all'intermediario finanziario.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia le piccole e medie imprese possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima

del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione sopra prevista è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art.47 DPR 445/00 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

Possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data 17/03/20, classificate come deteriorate.

Si intendono per Imprese le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. In sostanza imprese con meno di 250 occupati annui e un fatturato fino a 50 milioni di euro (oppure, in alternativa al fatturato) un totale di stato patrimoniale fino a 43 milioni di euro.

Crediti d'imposta, bonus e detrazioni

Smobilizzo perdite fiscali e ACE. Se entro il 31/12/20 una società cede a titolo oneroso crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti, considerati tali quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto, possono essere trasformate in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite a:

- perdite fiscali non ancora utilizzate (art. 84 DPR 917/1986), senza considerare l'utile che ha usufruito di un regime di esenzione;
- l'importo dell'ACE non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data di cessione dei crediti.

Perdite e ACE possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti e fino ad un loro valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, considerando tutte le cessioni effettuate entro il 31/12/20 da tutte le società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente non sono computabili in diminuzione del reddito le perdite relative alle imposte anticipate trasformate in credito d'imposta e non è deducibile né fruibile come credito d'imposta l'ACE trasformato in credito d'imposta.

I crediti d'imposta non sono produttivi d'interessi e possono essere utilizzati in compensazione oppure possono essere ceduti o chiesti a rimborso (art. 55).

Il meccanismo, piuttosto "tecnico", consente di smobilizzare delle poste essenzialmente contabili trasformandole in crediti d'imposta o rendendole liquide secondo tempi e modalità al momento non noti. È rivolto a società in contabilità ordinaria.

Credito per sanificazione ambienti lavorativi. È concesso un credito d'imposta sia ad esercenti attività d'impresa che esercenti arti o professioni al fine di sanificare gli ambienti di lavoro, per il 2020, pari al **50% delle spese di sanificazione** di ambienti e strumenti di lavoro **fino ad un massimo di € 20.000** per ciascun beneficiario. La dotazione finanziaria complessiva è, per il momento, di soli 50 milioni di euro per il 2020. Manca un decreto attuativo (art. 64).

Credito per canone affitto negozi. Per soggetti esercenti attività d'impresa è previsto un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, pari al **60%** del canone di locazione **del mese di marzo 2020** riferito a **immobili C/1** (negozi e botteghe).

Il credito d'imposta non si applica a (all. 1 e 2 DPCM 11.03.2020):

- Ipermercati.
- Supermercati.

- Discount di alimentari.
- Minimercati.
- Altri esercizi non specializzati di alimentari vari.
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2).
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4).
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico.
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione.
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
- Farmacie.
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica.
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale.
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici.
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione.
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono.
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.
- Attività delle lavanderie industriali.
- Altre lavanderie, tintori.
- Servizi di pompe funebri e attività connesse (Art. 65).

Detrazione fiscale per erogazioni liberali per fronteggiare l'emergenza sanitaria

Spetta una detrazione per le erogazioni in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020 da persone fisiche ed enti non commerciali in favore di:

- Stato, Regioni, Enti locali territoriali, Enti o istituzioni pubbliche, Fondazioni, Associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziarie interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

La detrazione dall'Irpef lorda è pari al **30%** per un importo **non superiore a € 30.000**. (art. 66).

Se l'erogazione liberale è effettuata da soggetti titolari di reddito d'impresa, in base all'art. 27, della L. 133/1999:

- è deducibile dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte;
- i beni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- non è soggetta all'imposta di donazione.

Tali erogazioni sono deducibili, ai fini Irpef, nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Modifiche al bonus pubblicità. Tale tipo di bonus previsto all'art. 57-bis del D.L. 50/2017, rappresentato da un credito d'imposta, per l'anno 2020, si applica nella misura del 30% degli investimenti in pubblicità, senza tenere in considerazione l'incremento di tali investimenti.

Per l'anno 2020 la comunicazione telematica prescritta per legge dovrà essere presentata tra il 01/09/20 e il 30/09/20. Per chi l'avesse già trasmessa tra il 01/03/20 e il 31/03/20, la comunicazione resta valida (art. 98).

Modifiche al bonus edicole. il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio dei giornali, riviste e periodici, per il 2020 il credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI è portato da 2000 euro a 4000 euro. Sempre per il 2020 tale credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/p periodici alle vendite site in comuni con popolazioni inferiori a 5000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. In tale caso il credito d'imposta può essere parametrato alle spese per energia elettrica, servizi telefonici, internet e servizi di consegna a domicilio di giornali (art. 98).

Agevolazioni varie

- Per i lavoratori che nello svolgimento dell'attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche (art. 16).
- I **datori di lavoro** che nel 2020 sospendono o riducono l'attività a causa dell'epidemia, possono presentare domanda di concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale** o di accesso all'assegno ordinario (con causale "emergenza COVID-2019") per i periodi decorrenti dal 23/03/20 e per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31/08/20 (art. 19).
- Le disposizioni di cui all'art. 28, D.L. 9/2020 relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. In questi casi è possibile ricevere il rimborso del corrispettivo versato ovvero ricevere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione (art. 88).
- A seguito delle restrizioni relative alla sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, nonché in seguito alla sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'art.2, lettere b) e d), DPCM 08/03/20 ricorrendo alla sopravvenuta impossibilità della prestazione, i soggetti che hanno acquistato titoli di accesso e/o biglietti di ingresso per tali eventi possono presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia"(17/03/20), istanza di rimborso al venditore allegando il relativo titolo acquisto. Il venditore entro 30 giorni dalla presentazione della predetta istanza emette un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dalla emissione (art. 88).
- La validità dei documenti di identità scaduti o in scadenza successivamente al 17/03/20 è prorogata al 31/08/20 ma la proroga non è valida ai fini dell'espatrio (art. 104).
- Per le **società di capitali** l'assemblea ordinaria per la **discussione del bilancio d'esercizio**, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, può essere convocata entro 180 della chiusura dell'esercizio. Anche in deroga allo statuto sociale, l'espressione del voto può essere effettuata in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea può essere effettuato mediante mezzi con telecomunicazione, purché sia previsto nell'avviso di convocazione (art. 106).

In considerazione della situazione, è probabile che dovranno essere prorogati dei termini o assunti nuovi provvedimenti.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Lecco, 22 marzo 2020

Dott. Paolo Ripamonti

Commentato [PR1]: